

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DPCM DEL 17 MAGGIO 2020

FASE 2: ATTIVITA' CONSENTITE E RELATIVI OBBLIGHI

aggiornamento alla data del 18 maggio 2020

1) In generale, cosa prevede il DPCM del 17 maggio 2020?

In generale, il DPCM del 17 maggio 2020 prevede, tra l'altro, misure in materia di:

- a)** contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- b)** contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- c)** informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- d)** ingresso in Italia;
- e)** transiti e soggiorni di breve durata in Italia;
- f)** spostamenti da e per l'estero;
- g)** navi da crociera e navi di bandiera estera;
- h)** trasporto pubblico di linea;
- i)** disabilità.

Nella presente circolare verranno analizzati **i riflessi, sull'operatività delle aziende, delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono**, mentre si rinvia a successive

circolari per quanto attiene ad altri profili presi in considerazione dal DPCM del 17 maggio 2020.

La data di entrata in vigore del DPCM del 17 maggio 2020 è il **18 maggio 2020**; contestualmente, cessa di avere efficacia il DPCM del 26 aprile 2020.

Il DPCM del 17 maggio 2020 avrà efficacia fino al 14 giugno 2020 (fatti salvi alcuni diversi termini di durata di singole misure).

2) Quali sono, ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, le attività per le quali rimane obbligatoria la chiusura?

Le **attività** per le quali **l'obbligo di chiusura** è stato mantenuto si sono notevolmente ridotte:

- a) comprensori sciistici;
- b) sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- c) centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) e centri culturali;
- d) sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- e) fiere e congressi.

3) Quali sono le attività che possono proseguire o riprendere e gli accorgimenti che, ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, devono essere adottati?

Le **attività commerciali al dettaglio** sono obbligate ad assicurare:

- a) la distanza interpersonale di un metro;

- b) il fatto che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) il fatto che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020).

Il DPCM del 17 maggio 2020 raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure (Allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020):

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti/bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Sono consentite:

- a) attività di **ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
- b) attività inerenti ai **servizi alla persona**,
- c) attività degli **stabilimenti balneari**,
- d) attività delle **strutture recettive**,

a condizione che le Regioni e le Province Autonome le abbiano preventivamente autorizzate e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020).

Continuano inoltre a essere consentiti:

- a) i servizi **bancari, finanziari e assicurativi**;
- b) le **attività professionali**;
- c) l'attività del settore **agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare**, comprese le **filiere** che ne forniscono beni e servizi;
- d) **mense e catering continuativo su base contrattuale** (purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro);
- e) **ristorazione con consegna a domicilio** (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto);

- f) **ristorazione con asporto** (fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi);
 - g) **somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti** (con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro);
 - h) **servizi alla persona consentiti già con il DPCM del 26 aprile 2020.**
- 4) ***Quali sono, ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, le ulteriori attività che potranno riprendere in un secondo momento?***

Il DPCM del 17 maggio 2020 permetterà lo svolgimento, **nel corso delle prossime settimane,** delle seguenti **ulteriori attività:**

- a) a decorrere dal 25 maggio 2020 (salvo aperture anticipate disposte da Regioni e Province Autonome), **palestre, piscine, centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, ovvero altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;
- b) a decorrere dal 15 giugno 2020 (salvo aperture anticipate disposte da Regioni e Province Autonome), **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi per spettacoli** aperti al pubblico;
- c) a decorrere dal 15 giugno 2020 (salvo aperture anticipate disposte da Regioni e Province Autonome), **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, in favore di bambini ed adolescenti.

Dette attività potranno essere svolte solo a condizione del rispetto delle specifiche norme igienico-sanitarie previste dal medesimo DPCM con riferimento alle citate attività (si vedano, ad esempio, le Linee guida che dovranno essere pubblicate a cura dell'Ufficio per lo Sport, l'Allegato 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 – e l'Allegato 9 – Spettacoli dal vivo e cinema –).

5) Quali misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono adottare le imprese che possono, ai sensi del DPCM del 27 maggio 2020, proseguire o riprendere la propria attività?

Per quanto attiene alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto imposto in settori specifici, è previsto il rispetto del:

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, corrispondente all'Allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020;
a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto in data 20 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali (corrispondente all'Allegato 14 del DPCM del 17 maggio 2020), il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene al settore aereo,

all'autotrasporto merci, al trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, al settore ferroviario, al settore marittimo e portuale e al trasporto non di linea;

a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - Trasporti e logistica**;

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (corrispondente all'Allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020), il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene ai cantieri;

a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri**.

La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra, da cui derivi l'impossibilità di assicurare adeguati livelli di protezione, determinerà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (così come previsto espressamente dal DL 16 maggio 2020, n. 33).

In generale, sono raccomandate le seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Inoltre, è obbligatorio l'utilizzo di protezione delle vie respiratorie (quali mascherine) nei luoghi confinati aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

6) *Esistono ulteriori indicazioni specifiche di cui tenere conto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?*

Sì; oltre ai criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, di grande rilievo è l'Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020, che contiene le **Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020**.

Tali Linee Guida contengono alcune schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività: l'obiettivo è quello di fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale.

In ogni scheda sono integrate le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali:

- norme comportamentali;
- distanziamento sociale;
- contact tracing.

Ai sensi del documento in questione, il suggerimento è quello di adattare le indicazioni operative ivi contenute ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure:

tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del DVR.

I settori di attività presi in considerazione dalla Linee Guida sono:

- ristorazione;
- attività turistiche (balneazione);
- strutture ricettive;
- servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
- uffici aperti al pubblico;
- piscine;
- palestre;
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche.

7) Quali sono le autorità autorizzate a monitorare e ad assicurare il rispetto delle misure del DPCM del 17 maggio 2020, ed in particolare di quelle in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?

Il Prefetto territorialmente competente si avvarrà, in generale, di:

- forze di polizia;
-

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- vigili del fuoco.

Per quanto attiene, più nello specifico, agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Prefetto potrà avvalersi anche di:

- ispettorato nazionale del lavoro;
- carabinieri;
- forze armate.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it